



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

**AUDIZIONE PRESSO LA
VII COMMISSIONE PERMANENTE CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE
ALLA CAMERA DEI DEPUTATI**

A.C. 1603-bis

*“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia
di ordinamento sportivo, di professioni sportive
nonché di semplificazione”*

Considerazioni all' Art. 14

“Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali”

Roma, 29 aprile 2019



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Pregiatissimo Presidente,

Onorevoli Deputati,

ci sia concesso innanzitutto ringraziarVi per l'attenzione a noi riservata e per l'invito a formulare in sede Istituzionale le nostre osservazioni al Disegno di Legge A.C. 1603-bis "Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione".

La nostra Associazione rappresenta le stazioni sciistiche ubicate in tutte le Regioni a Statuto Ordinario ed inoltre quelle presenti in Sicilia e in Sardegna.

Apprendiamo con favore dell'iniziativa del Governo di aggiornare la normativa di settore, che appare ormai particolarmente datata e in particolare il testo della vigente L. 24 dicembre 2003 n. 363.

Dall'entrata in vigore della citata norma, abbiamo maturato tutti, negli anni, sia sotto il profilo più strettamente professionale e operativo, sia per gli aspetti legislativi successivamente adottati in sede regionale, ampie ed evolute competenze ed esperienze in materia che ci consentono ora di operare al meglio nell'aggiornamento dei disposti normativi.

Poniamo quindi l'attenzione, per quanto ci compete, al settore ove operano le aziende rappresentate dalla nostra Associazione e quindi all'Art. 14 "Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali" del citato DDL.

La sicurezza è il tema centrale dell'attività delle nostre aziende che operano quotidianamente per garantire la massima prevenzione da possibili rischi e incidenti sia nell'attività di mero trasporto con gli impianti, sia nella successiva pratica degli sport invernali da discesa serviti dai medesimi.

Particolare esperienza è stata maturata nel tempo anche nella gestione dell'attività informativa e formativa in particolare quella riferita alla pratica dello sci fuoripista, anche denominato anche "freeride", per la quale come è noto non vi è responsabilità alcuna in capo a soggetti gestori delle piste da sci in caso di incidente.

Entrando nel merito dei contenuti di cui al citato art. 14 ci permettiamo sottoporre alla Vostra attenzione alcune nostre considerazioni.

Art. 14, comma 1, lettera a)

Si ritiene opportuno precisare la sostanziale differenza fra:

- a) *concessione per la costruzione* dell'impianto di risalita, che viene richiesta e rilasciata prima della sua realizzazione,
- b) *e autorizzazione all'esercizio* dell'impianto di risalita, che viene invece rilasciata ad opera conclusa e solo successivamente all'ottenimento del Nulla Osta Tecnico che i competenti



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Organi del Ministero dei Trasporti emanano a seguito della verifica di conformità dell'impianto realizzato con le vigenti disposizioni in materia.

A tale proposito si ritiene che:

- la *concessione per la costruzione* di cui al suddetto punto a), decorse le preliminari fasi istruttorie ed autorizzative, debba necessariamente essere rilasciata dal soggetto concedente al soggetto richiedente che realizza l'opera sostenendone l'ingente investimento e che ne è quindi proprietario, per il periodo di tempo pari alla durata di "vita tecnica" dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti;
- l'*autorizzazione all'esercizio* di cui al punto b) debba essere rilasciata dal soggetto concedente al soggetto gestore, che non necessariamente coincide con il soggetto di cui al punto precedente (vedasi il caso ad esempio dell'affitto d'azienda), previa periodica verifica, con possibilità di sospensione dell'autorizzazione da parte degli uffici competenti, dello svolgimento delle operazioni di revisione di legge e del mantenimento delle regolari condizioni di esercizio dell'impianto.

Art. 14, comma 1, lettera b), punto 1.

In merito all'uso del casco e alla volontà espressa di estendere l'obbligo di utilizzo si segnala che:

- già in alcune Regioni (es. Piemonte) tale previsione è stata estesa sino ad anni 18;
- che si sta progressivamente verificando un fenomeno di autocoscienza all'uso dello stesso anche da parte dell'utente maggiorenne che frequenta le piste da sci;
- ma addirittura anche fra chi si cimenta nell'attività cosiddetta "freeride" e che quindi è maggiormente esposto a una consapevolezza dei rischi derivanti dalla propria attività (es. valanghe), non tutelata e mitigata dall'attività preventiva che i gestori mettono in opera invece sulle piste da sci; tutto ciò a prescindere dalla nazionalità di provenienza dell'utenza;
- che in ogni caso debba essere tenuta in debita considerazione la presenza di stazioni sciistiche frontaliere, con conseguenti problematiche di diversa regolamentazione fra i diversi Stati.

Non si intravedono tuttavia motivazioni particolarmente ostative all'estensione di tale previsione normativa sino al compimento della maggiore età.

Al contrario si ritiene opportuno e doveroso lasciare la discrezionalità di scelta ai soggetti in età adulta.

In molti altri sport all'aria aperta, non agonistici, infatti, la previsione normativa sull'obbligatorietà dell'uso del casco non è considerata.

Art. 14, comma 1, lettera b), punto 2.

Quanto alla presenza di defibrillatori, si concorda con la previsione normativa.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

L'impiego di tale strumento in passato si è rivelato più volte risolutivo di situazioni che, in mancanza, avrebbero comportato tragiche conseguenze.

Si propone pertanto che il soggetto gestore degli impianti e delle piste, che ai sensi della vigente L. 363/2003 ha l'obbligo di dotarsi di un adeguato servizio di soccorso in pista, doti tale servizio di almeno un defibrillatore; conferendo in ogni caso al gestore la possibilità di convenzionarsi per l'utilizzo con eventuali altri soggetti in loco che già ne dispongano.

Si ritiene altresì fondamentale la formazione del personale adibito all'impiego per un corretto utilizzo del DAE e si propone che questa avvenga a cura degli operatori del Servizio di Emergenza Nazionale 118 e che sia successivamente dai medesimi certificata.

Le certificazioni all'uso del DAE, rilasciate dagli soggetti autorizzati, dovranno necessariamente essere riconosciute su tutto il territorio dello Stato.

Si propone infine, data la disponibilità delle aziende a dotarsi di tali apparecchiature, che la suddetta formazione sia alle stesse erogata dal citato Servizio 118, quantomeno senza costi per le aziende medesime.

Art. 14, comma 1, lettera b), punto 3.

In merito ai contenuti previsti al punto 3 si ritiene doveroso richiamare l'attenzione su uno dei concetti fondamentali della L. 363/2003: l'area sciabile attrezzata.

Questa, individuata dalle Regioni, deve essere intesa come una parte di territorio ove è possibile svolgere, fra l'altro, l'attività sciistica (concetto esclusivamente urbanistico ben richiamato all'art. 4 della L.R. 2/09 Piemonte), all'interno della quale sono presenti gli impianti a fune, le piste da sci, ma anche le attrezzature complementari, i piazzali parcheggio, i locali commerciali, i servizi pubblici, quelli ludici e quant'altro.

Il gestore degli impianti, che necessariamente assume anche la qualifica di gestore delle piste, non può e non deve essere considerato responsabile di tutto ciò che accade all'interno dell'area sciabile attrezzata.

L'area sciabile nella L.R. Piemonte è denominata non a caso "area sciabile e di sviluppo montano", proprio al fine di consentire nella stessa tutte le attività che a vario titolo possono essere svolte in montagna, delle quali lo sci è una soltanto.

Risulta pertanto fondamentale la definizione delle responsabilità in capo al gestore degli impianti per quanto concerne l'utilizzo degli impianti e delle piste da sci, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili, così come quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i minori la responsabilità genitoriale e altresì risulta fondamentale normare, con estrema puntualità e attenzione, ove il soggetto gestore degli impianti non risulta invece responsabile.

A seguito di quanto sopra sarà quindi possibile individuare efficaci e più completi criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci, obblighi e divieti in capo ai soggetti operatori, impiantisti e non, e soggetti fruitori, con le conseguenti misure sanzionatorie per i trasgressori.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Quanto alla pratica dello sci alpinismo, e fatte le necessarie soprastanti premesse, visto il crescente fenomeno dello stesso, che spesso viene condotto abusivamente su piste da sci e spesso durante l'orario di chiusura al pubblico delle stesse (pratica peraltro particolarmente pericolosa per il trasgressore poiché a quell'ora le piste sono oggetto di manutenzione a opera dei mezzi battipista), condividiamo che il tema meriti un'analisi più approfondita.

Si ritiene doveroso quindi un impegno da parte nostra a tal proposito e ci rendiamo sin d'ora disponibili a partecipare a un tavolo di concertazione al fine di individuare modalità operative che soddisfino tutti i portatori di interesse, a condizione naturalmente che in capo al gestore degli impianti non incorra alcuna conseguente responsabilità in merito.

Questo non significa che tale pratica non debba e non possa essere condotta all'interno dell'area sciabile, della quale le piste da sci sono, nella grande maggioranza dei casi, solo una piccola parte.

Il tavolo che sarà eventualmente costituito dovrà tener debitamente conto di oggettive e motivate ragioni di sicurezza e tutela dell'incolumità dei fruitori degli impianti e delle piste, e nel contempo anche degli scialpinisti medesimi, con l'accortezza e la considerazione, da esprimere ancor più a carattere generale, che il mondo del turismo bianco sarà sempre meno caratterizzato da singole attività, ma anzi contraddistinto da una sempre maggiore differenziazione delle discipline che vi si possono svolgere; nel caso specifico che oggi ci occupa, pertanto, lo sci alpinismo e, perché no, potenziali fruitori della montagna dotati di ciaspole.

Compito fondamentale del tavolo dovrà essere, in ogni caso, la valutazione della possibilità di coesistenza sul territorio dei fruitori di diverse attività, la definizione delle strategie autorizzative atte ad agevolarne la compatibilità e l'individuazione chiara delle responsabilità di tutti i soggetti coinvolti, con una particolare attenzione, naturalmente, alla tutela delle prerogative derivanti dall'attività del gestore degli impianti e delle piste da sci.

In conclusione, quindi, non abbiamo nessun pregiudizio per lo svolgimento dello scialpinismo e/o anche delle ciaspole all'interno delle aree sciabili attrezzate a condizione che tale attività sia adeguatamente regolamentata, che siano creati i presupposti giuridici, tecnici ed economici affinché la stessa possa essere svolta in sicurezza e infine che rimangano tutelate le prerogative derivanti dall'attività del gestore degli impianti e delle piste da sci per le aree di propria competenza.

Art. 14, comma 1, lettera b), punto 4.

In merito ai contenuti previsti al punto 4 si esprime un sincero plauso.

Si propone di riconsiderare nuovamente l'importante servizio svolto sulle piste da sci di tutta Italia dal personale delle Forze dell'Ordine, sia sotto il profilo della prevenzione, del soccorso e della sicurezza sia per quanto comporta, anche più semplicemente, le ordinarie attività di Ordine Pubblico.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo purtroppo assistito a una riduzione quanto a numero e ubicazione nella presenza dello stesso, che ha comportato evidenti negative conseguenze.

Auspichiamo che il Governo possa ricostituire tale servizio così come svolto in passato.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Quanto all'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista e allo sci alpinismo, rammentiamo la presenza all'interno del corpo normativo della L. 363/2003 dell'articolo 5, comma 1 e auspichiamo che il medesimo articolo possa essere finanziato con costanza e continuità.

Rammentiamo altresì la crescente diffusione nel corso degli ultimi anni della pratica dell'escursionismo in aree innevate, spesso con le ciaspole, e la conseguente necessità di estendere l'attività informativa e formativa anche ai soggetti praticanti tale disciplina.

Conclusioni:

A fronte degli argomenti sopra esposti e con il solo fine di apportare un concreto contributo alla redazione della norma oggetto dell'Audizione odierna, come indicatoci ci permettiamo proporre a codesta Commissione di valutare l'adozione dei seguenti emendamenti all'A.C. 1603-bis *“Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione”*.

1) la lett. a) del comma 1, dell'art. 14 è sostituita dal seguente testo:

“a) revisione della disciplina giuridica applicabile agli impianti a fune e dei relativi provvedimenti di concessione per la costruzione e di autorizzazione all'esercizio pubblico, tenuto conto per le concessioni della durata del provvedimento in relazione alla durata di vita tecnica dell'impianto e suoi eventuali prolungamenti.”

2) il punto 2) della lett. b) del comma 1, dell'art. 14 è sostituita dal seguente testo:

“2) L'obbligo, a carico dei gestori degli impianti, di dotarsi di un defibrillatore semiautomatico e di assicurare la presenza di personale formato gratuitamente da parte del Servizio di Emergenza Nazionale 118 per il suo utilizzo;”

3) il punto 3) della lett. b) del comma 1, dell'art. 14 è sostituita dal seguente testo:

“3) l'individuazione dei criteri generali di sicurezza per la pratica dello sci sulle piste, dello sci-alpinismo e delle altre attività sportive praticate nelle aree sciabili attrezzate; la definizione delle responsabilità in capo al gestore degli impianti e delle piste, quelle a carico di altri soggetti operanti nelle aree sciabili e quelle proprie degli utenti, ivi compresa per i minori la responsabilità genitoriale, nonché di adeguate misure, anche sanzionatorie, che garantiscano il rispetto degli obblighi e dei divieti stabiliti e il pieno esercizio delle suddette discipline sportive in condizioni di sicurezza, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei gestori;”



ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLE AZIENDE ED ENTI PROPRIETARI E/O ESERCENTI IL TRASPORTO A FUNE IN CONCESSIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

4) il punto 4) della lett. b) del comma 1, dell'art. 14 è sostituita dal seguente testo:

“4) il rafforzamento, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, dei servizi di sicurezza, [soccorso](#) e di ordine pubblico [svolti dal personale delle Forze dell'Ordine nelle stazioni sciistiche](#) e dell'attività di vigilanza e di controllo, con la determinazione di un adeguato regime sanzionatorio, nonché il rafforzamento dell'attività informativa e formativa sulle cautele da adottare per la prevenzione degli incidenti, anche con riferimento allo sci fuori pista, allo sci alpinismo [e più in generale all'attività escursionistica in aree innevate.](#)”

Ringraziamo per l'attenzione e rinnovando la nostra piena disponibilità ad una costruttiva e costante collaborazione porgiamo

Cordiali saluti.

Federfuni Italia